

In riferimento all'Assemblea Elettiva riportiamo quanto indicato dallo Statuto:

Art. 15 – Assemblea elettiva

- 1)** L'Assemblea elegge i componenti del Comitato Esecutivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Collegio dei Garanti ogni tre anni con le modalità di cui agli articoli seguenti.
- 2)** Ha diritto di voto ogni socio maggiore di età in regola con il pagamento della quota annuale, come stabilito dall'Art. 4, e secondo i criteri espressi nel regolamento elettorale.
- 3)** Il Comitato Esecutivo, prima dell'inizio delle operazioni elettorali, nomina la commissione elettorale, che è costituita da almeno tre componenti (presidente, segretario e scrutatori) scelti fra i soci non candidati. La nomina è sottoposta all'Assemblea per l'approvazione.
- 4)** Le operazioni di voto devono garantire la segretezza del voto. Esse si svolgono senza intervalli e sono immediatamente seguite dallo spoglio delle schede e dalla proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- 5)** Il voto può essere espresso :
 - a) direttamente da parte dei soci presenti all'Assemblea;
 - b) per delega. Ciascun socio con diritto di voto può essere titolare di una sola delega; l'esercizio della delega è subordinato all'accertamento della regolarità della posizione associativa del delegante.
 - c) per corrispondenza. Secondo le modalità di cui al regolamento elettorale.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Questo documento è parte integrante del regolamento approvato a Fano ad Aprile 2003 e riguarda unicamente le procedure necessarie per il rinnovo delle cariche.

Negli altri casi, le votazioni avvengono così come previsto dagli articoli 14 e 15 dello Statuto.

Il CE, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti sono eletti ogni 3 anni in conformità a quanto disposto dallo Statuto e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art 1. ELETTORATO PASSIVO

1.1 Può essere eletto membro del CE e del Collegio dei Garanti ogni socio, anche non presente all'Assemblea iscritto come Porta Aperta o Day Host rispettivamente da almeno 3 e 5 anni; per la candidatura al Collegio dei Revisori dei Conti non è richiesta la sussistenza del vincolo associativo.

1.2 Il socio che intende candidarsi deve far pervenire al Presidente, entro il 31 maggio dell'anno in cui si tengono le elezioni, una scheda di presentazione, possibilmente accompagnata da una foto, che viene pubblicata sul notiziario nazionale dell'associazione e sul sito web almeno 60 giorni prima della data delle elezioni.

Art 2. ELETTORATO ATTIVO

2.1 Ha diritto di voto ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso, secondo il criterio di cui al comma 2.2.

2.2 L'elettorato attivo viene estrapolato dal dbase dei soci da parte del Segretario 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva e solo i soci in regola a tale data potranno partecipare al voto. La lista dei soci aventi diritto di voto verrà inviata ai Coordinatori Regionali per un controllo ed eventuali correzioni e da questi restituita entro sette giorni. Copia della lista corretta verrà esposta al seggio elettorale per una visione da parte dei soci e una copia verrà consegnata al Presidente di seggio per le operazioni elettorali.

Art 3. OPERAZIONI ELETTORALI

3.1 Il CE, prima dell'inizio delle operazioni elettorali, nomina la Commissione Elettorale, che è costituita da almeno 3 componenti (Presidente, Segretario e Scrutatori) scelti fra i soci non candidati. La nomina è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

3.2 Le operazioni di voto si svolgono senza intervalli e sono immediatamente seguite dallo spoglio delle schede e dalla proclamazione degli eletti. In caso di parità dei voti prevale il candidato anagraficamente più giovane .

3.3 Il voto può essere espresso :

- a) direttamente, da parte dei soci presenti all'Assemblea;
- b) per delega. Ciascun socio con diritto di voto può essere titolare di una sola delega; l'esercizio della delega è subordinato all'accertamento della regolarità della posizione associativa del delegante.
- c) per corrispondenza. In tal caso il socio che prevede di non partecipare all'Assemblea Elettiva invia per posta al Presidente dell'Associazione oppure, nel caso che questi sia candidato, ad altro socio non candidato individuato dal CE, la propria scheda elettorale come descritto al punto successivo.

3.4 La scheda elettorale con l'espressione del voto deve essere inserita in una busta anonima sigillata. Quest'ultima, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità e, se necessario, dalla copia di un documento comprovante la regolarità della posizione associativa, dovrà essere inserita in un'altra busta che, dopo l'accertamento dell'identità del socio, verrà conservata separatamente, al fine di permettere lo spoglio anonimo della scheda elettorale.

3.5 La dichiarazione di voto è effettuata esclusivamente per mezzo dell'apposita scheda pubblicata sul notiziario nazionale dell'associazione e sul sito web o fornita, su richiesta, dal Coordinatore Regionale. Il voto effettuato per corrispondenza, deve pervenire entro le ore 24 del terzo giorno antecedente la data delle elezioni. Sul notiziario che contiene i profili dei candidati e la scheda elettorale sono pubblicate, a cura del CE, tutte le informazioni di dettaglio per la corretta espressione del voto per corrispondenza.

NULLITÀ

- a) Ogni scheda elettorale non può contenere, a pena di nullità, un numero di preferenze superiore a due terzi del numero di membri da eleggere, arrotondato, se del caso, per difetto.
- b) La scheda sarà parimenti annullata ogniqualvolta riporti segni tali da permettere l'identificazione del socio che ha votato o sia illeggibile o risulti manomessa.